



Atto TOAYBL

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 414/2013 Data 29/07/2013

N. Protocollo 84283/2013 2

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed
esercizio di due tratti di linea elettrica a 20 kV
in comune di Nervesa della Battaglia.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 594 in data 5.02.2013 con la
quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture
e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dei seguenti tratti di linea
elettrica in comune di Nervesa della Battaglia:

1) Inserimento nuova cabina Azienda Agricola Prime Gemme;

2) Raccordo nuova cabina Azienda Agricola Prime Gemme a
linea aerea per cabina Via Alessi;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo
del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

b) Comune di Nervesa della Battaglia;

- che l'articolo 3 della L.R. n. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione pervenuta in data 22.04.2013, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. n. 24/1991;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n. ITV/III/3598/15567/MF in data 25.02.2013 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione delle linee sopra



descritte;

- che i tratti nn. 1 e 2 in comune di Nervesa della Battaglia ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico ed a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;

- che i tratti nn. 1 e 2 in comune di Nervesa della Battaglia interessano l'area SIC IT3240004 denominata "Montello" ma che, vista la tipologia dell'intervento, Enel ha ritenuto di non presentare la relazione di V.I.N.C.A.;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso con nota prot. n. 106307 in data 11.03.2013;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 9.05.2013, preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso in merito al vincolo idrogeologico, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che i relativi progetti non danno luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 05 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei tratti di linea elettrica a 20 kV in comune di Nervesa della Battaglia, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di



impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. n. 59840 in data 27.05.2013 è stato richiesto il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;



VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;
VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;
VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;
VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;
VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;
VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;
RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs n. 152/2006, parte IV;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;
ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147 Bis del D.Lgs n. 267/2000;
DECRETA
ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a costruire ed esercire i tratti di linea elettrica a 20 kV nn. 1 e 2 in comune di Nervesa della Battaglia come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV 594 in data 5.02.2013, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti



interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi ai tratti nn. 1 e 2 in comune di Nervesa della Battaglia sono autorizzate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica in quanto i lavori previsti non incidono significativamente sullo stato dei luoghi e risultano compatibili con il contesto paesaggistico nel quale si inseriscono.

ART. 3 - Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovranno essere collaudate secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi



e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - La costruzione della cabina è subordinata all'acquisizione del relativo titolo edilizio.

ART. 6 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 7 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 8 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 9 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 10 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dr.ssa Elisabetta Perona